

## **POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

<b>1. Obiettivo del Documento.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Criteri per la classificazione della clientela .....</b>	<b>2</b>
2.1 Controparti qualificate .....	2
2.2. Clientela professionale .....	3
2.3 Clientela al dettaglio .....	4
<b>3. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione .....</b>	<b>4</b>
3.1 Tutele non applicabili ai Clienti professionali.....	4
3.2 Tutele non applicabili alle controparti qualificate .....	5
<b>4. Modalità di comunicazione della classificazione attribuita .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Gestione delle richieste di variazione di classificazione .....</b>	<b>5</b>
5.1 Da cliente al dettaglio a cliente professionale (Upgrading) .....	6
5.2 Da cliente professionale a controparte qualificata (Upgrading).....	6
5.3 Da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio (Downgrading) .....	7
5.4 Da cliente professionale a cliente al dettaglio (Downgrading) .....	8
<b>6. Adempimenti della clientela professionale.....</b>	<b>8</b>

## 1. Obiettivo del Documento

Il Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF"), che recepisce la normativa comunitaria in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito "MiFID" <sup>1</sup>), prevede la classificazione dei clienti nelle tre seguenti categorie:

- controparti qualificate;
- clienti professionali;
- clienti al dettaglio.

Si determina così il passaggio dall'attuale sistema nel quale i clienti sono classificati in due categorie - gli "operatori qualificati" (art. 31 dell'attuale Regolamento Intermediari), e gli "operatori non qualificati" - ad un sistema in cui la clientela è classificata, nelle tre categorie sopra riportate.

In ottemperanza alle nuove disposizioni, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA SpA, ha adottato un nuovo sistema di classificazione della clientela.

Il presente documento definisce:

- I criteri per la classificazione della clientela adottati,
- Le modalità di comunicazione ai clienti della classificazione attribuita
- Le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione assegnata.

## 2. Criteri per la classificazione della clientela

### 2.1 Controparti qualificate

Cassa di Risparmio di San Miniato SpA SpA classifica come controparti qualificate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 quater del TUF:

1. Le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti

---

<sup>1</sup> La "Direttiva MIFID" Market in Financial Instrument Directive, comprende: **Direttiva 2004/39/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.04.2004 relativa ai "Mercati degli Strumenti Finanziari (MIFID)" e successiva **modifica del 05.04.2006**; **Direttiva 2006/73/CE** e **Regolamento (CE) N. 1287/2006**, entrambi della Commissione del 10.08.2006, recanti modalità di esecuzione della Direttiva 2004/39/CE.

- uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2. Le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
  3. Le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
  4. Le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di:

- negoziazione per conto proprio,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- ricezione/trasmissione di ordini.

Per gli altri servizi di investimento, tali clienti saranno considerati come Professionali, come specificato nel paragrafo 2.2.

## 2.2. Clientela professionale

Ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari, emanato da Consob, "un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume".

Cassa di Risparmio di San Miniato SpA classifica quindi come Clienti professionali:

1. I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali
  - a) banche;
  - b) imprese di investimento;
  - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  - d) imprese di assicurazione;
  - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
- i) altri investitori istituzionali;
- l) agenti di cambio.

*Per la clientela riportata nell'elenco delle Controparti qualificate, di cui al punto 2.1, l'eventuale classificazione nella categoria professionale rileva solo in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza;*

2. Le imprese di grandi dimensioni che rispettano a livello di singola società almeno due dei seguenti criteri dimensionali: totale di bilancio pari a 20 ml EUR, fatturato netto pari a 40 milioni di euro, fondi propri pari a 2 milioni di euro;
3. I clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell'articolo 6 comma 2 sexies del TUF, dal Ministero dell'economia e delle Finanze;
4. Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

### 2.3 Clientela al dettaglio

La categoria dei clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dai clienti professionali e dalle controparti qualificate.

## 3. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione

Le Banche, ai sensi della direttiva MiFID, nella prestazione dei servizi di investimento devono rispettare una serie di obblighi, tra cui, obblighi di trasparenza in generale, di esecuzione alle migliori condizioni possibili (c.d. Best Execution), di corretta gestione degli ordini e di valutazione dell'appropriatezza e, se del caso, dell'adeguatezza delle operazioni/servizi di investimento.

Come dettagliato nei paragrafi sotto riportati, tali regole di comportamento, in funzione della classificazione sopra illustrata, risultano:

- Rispetto alle controparti qualificate, completamente disapplicate,
- Rispetto ai clienti professionali, parzialmente applicate,
- Rispetto ai clienti al dettaglio, applicate integralmente.

### 3.1 Tutele non applicabili ai Clienti professionali

Nei confronti dei clienti professionali le Banche non sono tenute all'osservanza dei seguenti obblighi:

1. Osservare specifiche condizioni di correttezza e trasparenza nelle informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie o promozionali, fornite al cliente;
2. Fornire specifiche informazioni puntualmente identificate dalla normativa (quali ad esempio informazioni sull'intermediario, sui costi e oneri, etc)
3. Concludere per iscritto i contratti con il cliente per la prestazione di servizi di investimento;
4. Fornire ai clienti, entro i termini definiti dalla normativa, informazioni sugli ordini eseguiti per loro conto;
5. Rendicontare, entro i termini definiti dalla normativa, i risultati della gestione di portafogli e fornire informazioni su operazioni con passività potenziali.

### 3.2 Tutele non applicabili alle controparti qualificate

Nei confronti delle controparti qualificate l'intermediario non è tenuto ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali; in particolare non è tenuto ad osservare gli obblighi di Best Execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini.

## 4. Modalità di comunicazione della classificazione attribuita

Cassa di Risparmio di San Miniato SpA comunica per iscritto al cliente la classificazione attribuitagli sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Cassa di Risparmio di San Miniato SpA invia la comunicazione di nuova classificazione a tutta la clientela esistente, anche nei casi in cui si individua, dal punto di vista delle procedure di classificazione, una continuità tra il regime normativo "pre MiFID" e la direttiva MiFID.

## 5. Gestione delle richieste di variazione di classificazione

E' facoltà del cliente richiedere, per la generalità dei servizi prestati ai clienti interessati, la variazione della classificazione attribuitagli dalla banca.

La variazione della classificazione, può riguardare, in linea potenziale, un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, o ancora interessare la classificazione in toto. L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. *upgrading*) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. *downgrading*) è rimessa alla valutazione discrezionale della banca.

La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata:

- Al rispetto delle procedure descritte nei paragrafi che seguono;
- Al consenso della banca.

### 5.1 Da cliente al dettaglio a cliente professionale (Upgrading)

Il cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come cliente professionale e prende atto che l'*upgrading* comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa, come elencate al paragrafo 3.1.

L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione è subordinato alla valutazione da parte della banca della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, in modo tale da poter ragionevolmente ritenere che il cliente stesso è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura è la seguente:

- Il cliente al dettaglio consegna alla banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale;
- La banca comunica per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente professionale, qualora valutata positivamente, implica la perdita di alcune protezioni;
- Il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dalla banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- La banca valuta l'esperienza e la conoscenza del cliente stesso facendo ricorso, se del caso, al *test* di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario; per persone giuridiche di piccole dimensioni, la persona fisica oggetto di valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto. Nel processo di valutazione viene accertata la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
  - il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti,
  - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera € 500.000,
  - il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
- Nel caso di valutazione positiva, la banca tratta come cliente professionale il cliente inizialmente classificato come cliente al dettaglio, dandone adeguata informazione al cliente stesso;
- Se la banca ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di concedere l'*upgrading*.

### 5.2 Da cliente professionale a controparte qualificata (Upgrading)

Per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, il cliente classificato come professionale

che rientra nell'elenco delle controparti qualificate di diritto, può richiedere di essere trattato come controparte qualificata. Il cliente prende atto che tale *upgrading* comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa, come elencate al paragrafo 3.2.

La procedura è la seguente:

- Il cliente classificato come professionale consegna alla banca la richiesta scritta di essere trattato come controparte qualificata;
- La banca comunica per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente qualificato implica la perdita di alcune protezioni;
- Il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dall'impresa delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- Nel caso di valutazione positiva, la banca tratta come cliente qualificato il cliente inizialmente classificato come professionale, dandone adeguata informazione al cliente stesso
- Nel caso di valutazione negativa, la banca rifiuta di concedere l'*upgrading*.

### 5.3 Da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio (Downgrading)

Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere, per il servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa sono soggetti alla maggior tutela prevista dalla normativa.

La controparte qualificata, nel compilare la richiesta di variazione, può specificare la classificazione richiesta; in particolare può indicare di voler essere trattata come:

1. Cliente al dettaglio
2. Cliente professionale

Nel caso in cui la controparte qualificata non specifichi la classificazione richiesta, la banca tratta tale richiesta come variazione da controparte qualificata a cliente professionale.

La procedura è la seguente:

- Il cliente consegna alla banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale o come cliente al dettaglio o di voler maggior tutela, senza specificare la classificazione;
- Nel caso di accettazione della richiesta, la banca sottopone al cliente il contratto di negoziazione, esecuzione, ricezione ordini, per la relativa sottoscrizione;

- In caso di non accettazione della richiesta, la banca non concede il *downgrading*.

#### 5.4 Da cliente professionale a cliente al dettaglio (Downgrading)

Il cliente professionale può richiedere un livello più elevato di protezione.

La procedura è la seguente

- Il cliente consegna alla banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente al dettaglio;
- Nel caso accettazione della richiesta, la banca tratta come cliente al dettaglio il cliente inizialmente classificato come cliente professionale, dandone adeguata informazione al cliente stesso;
- Nel caso di non accettazione della richiesta, la banca non concede il *downgrading*.

### 6. Adempimenti della clientela professionale

Il cliente è tenuto ad informare la banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.